



COMUNE DI BORGETTO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

P.za V.E. Orlando, 4
P. IVA : 00518510821

Tel. 091-8981093

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 06/04/2021

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure di contenimento del contagio. Sospensione della didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Chiusura degli asili nido.

IL SINDACO

Premesso:

- Che con Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 29 del 31 marzo 2021 presso il Comune di Borgetto è stata istituita la "zona rossa" ed è stato disposto che "in aggiunta alle misure contenitive del contagio vigenti, dal 02 aprile 2021 e fino al 14 aprile 2021 compreso, si applicano le seguenti misure:

a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza. È, altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;

c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;

d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);

f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma "e", purché sia consentito l'accesso solamente alle predette attività;

g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

h) Nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa.

Visto il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 che all'art. 2 comma 1 stabilisce quanto segue:

"Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio".

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 06 aprile 2021 con la quale all'art. 2 sono state fornite indicazioni circa l'applicazione "dell'articolo 2 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44";

Vista la Circolare 1147 del 06 aprile 2021 con la quale l'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale fa salva la facoltà dei sindaci "laddove siano documentate condizioni di eccezionale diffusività del virus e di elevato rischio per la salute pubblica, di derogare, in zona rossa, alle predette disposizioni prevedendo, nelle emanande ordinanze la possibilità del ricorso alla didattica a distanza, nelle scuole di ogni ordine e grado, previo acquisito e motivato parere delle autorità sanitarie";

Atteso che in data 6 aprile 2021 alle ore 17:00 si è tenuto, presso i locali del Comando di P.M., il COC di Protezione Civile alla presenza del Responsabile dell'U.O.T. di Prevenzione del Distretto Sanitario di Partinico dell'Asp. 6 Palermo e anche alla presenza del Sindaco di Borgetto, nel cui ambito è emerso, come da dichiarazione a verbale dello stesso Dirigente ASP che:

- "L'apertura delle scuole, come previsto dal D.L. 1 aprile 2021 potrebbe determinare un aumento dei contagi, sia nella popolazione scolastica sia nella popolazione in generale. Infatti l'andamento dei contagi in ambiente scolastico è in aumento e spesso si è in presenza di più soggetti positivi nello stesso nucleo familiare, sintomo questo di elevata virulenza.

Allo stato attuale si registrano focolai in tutti gli istituti scolastici comprensivi di Partinico e di Borgetto e la riapertura provocherebbe possibili assembramenti all'entrata e all'uscita e comunque aumenterebbe le occasioni di contagio tra la popolazione scolastica e non".

Ritenuto pertanto che la misura della sospensione in via straordinaria per giorni tre, da domani e sino a venerdì 9 p.v., degli asili nido, della didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado appare la misura preventiva opportuna e necessaria per evitare l'aumento del propagarsi del contagio, azione condivisa con il Dirigente dell'ASP;

Atteso che il Sindaco quale Autorità Locale di salute pubblica, alla luce di tali considerazioni, non può che prenderne atto e adottare le misure che si ritengono proporzionalmente idonee a mitigare la diffusione del contagio e tra queste quella della sospensione straordinaria degli asili nido, della didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado e ciò proprio per la particolare situazione in cui si viene a trovare la popolazione scolastica, atteso tra l'altro che i focolai interessano tutti gli istituti comprensivi che dovrebbero alla luce del D.L. n. 44/2021 svolgere didattica in presenza e ciò in aggiunta alle misure vigenti per la zona rossa;

Che la misura straordinaria è limitata nel tempo a tre giorni proprio per valutare l'andamento della epidemia nei prossimi giorni;

Visto l'esito del COC di Protezione Civile del 6/4/2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, che ha evidenziato un elevato rischio di diffusione del virus e di possibili varianti;

Ritenuto necessario adottare un ulteriore provvedimento che rafforzi le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione del virus con le attività proprie di carattere comunale;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019;
- il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., ed in particolare l'art. 12;
- la L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i.;
- il TUEL, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e in particolare l'art. 50;
- l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;
- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL.,

Assunti i poteri di cui all'art 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Nel territorio del Comune di Borgetto **da mercoledì 7 aprile e fino a venerdì 09 aprile 2021 compreso** sono sospese l'attività degli Asili nido, la didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado in deroga a quanto stabilito all'art. 2 comma 1 del Decreto Legge n. 44 del 1/4/2021, data la straordinaria situazione epidemiologica presente nel territorio.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul Sito istituzionale del Comune e la trasmissione a:

- a) Al Presidente della Regione Siciliana;
- b) All'Assessore Regionale alla Sanità;
- c) Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile
- d) Alla Prefettura;
- e) Alla Città Metropolitana di Palermo;
- f) All'ASP di Palermo;
- g) Al Dirigente della Direzione Scolastica Regionale per la Provincia di Palermo;
- h) Ai Dirigenti Scolastici.

RENDE NOTO

- Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Capo dello Stato o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- Che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Borgetto.

Borgetto, li 06/04/2021



IL SINDACO
Dott. Luigi Garofalo

(Handwritten signature of Luigi Garofalo)